

Ordinanza del Presidente N° 5 del 4/6/2021

**Oggetto: Interdizione dell'accesso ad aree demaniali
marittime site nel comune di Albissola Marina - Località
Madonnetta**

Struttura Proponente: Ufficio Territoriale di Savona



ORDINANZA N° 5

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO, in particolare, l’art. 8, comma 3 lettera m) della citata legge n. 84/94 che stabilisce, tra le altre cose, che il Presidente dell’Autorità Portuale:

m) “amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza..”;

p) “può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’art. 6, comma 4, lettera a)...”;

VISTO l’art. 22, comma 3, della Legge n. 169/2016, ai sensi del quale “*i limiti territoriali delle AdSP individuate nell’allegato A che, ai sensi di cui all’articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall’articolo 7 del presente decreto legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti Autorità portuali*”;

VISTO il Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti del 6 aprile 1994, recante “*individuazione dei limiti delle circoscrizione territoriale dell’autorità portuale di Savona*”, ai sensi del quale la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Savona, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è costituita dalle “*aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla Punta di Bergoggi fino alla sponda destra del Rio Sodino*”;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato in pari data, di nomina del dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di Esecuzione dall’art. 5 all’art. 58, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i.;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale;

PRESO ATTO che gli eventi meteo marini degli ultimi anni, che hanno colpito la costa Savonese con notevole intensità a partire dalla ormai nota mareggiata dell’ottobre del 2018, hanno causato una significativa erosione degli arenili e ingenti danni alle infrastrutture portuali. In particolare, nella porzione di arenile della località cosiddetta “Madonnetta” in comune di Albissola Marina, l’erosione ha comportato un avanzamento del mare fino ai manufatti presenti sull’arenile.

RICHIAMATA l’ordinanza n. 4/2019 che la presente intende integralmente sostituire;



VISTA l'ordinanza sindacale n. 65/2020 del Comune di Albissola Marina con la quale è stata disposta *“la completa rimozione dei manufatti ancora insistenti sulla spiaggia della Madonnetta a tutela della pubblica incolumità, previa presentazione di cronoprogramma per l'esecuzione degli interventi necessari alla rimozione degli stessi prima dell'inizio della stagione balneare 2021”*;

VISTO il progetto P744 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale relativo alla demolizione del fabbricato ex bagni Madonnetta situato nel Comune di Albissola Marina per la valutazione del quale è stata convocata Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 comm. 2 Legge n. 241/1990 - forma semplificata in modalità asincrona;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n° 513 del 01/06/2021, con il quale è stato approvato il progetto sopracitato;

DATO ATTO del parere del Comitato di Gestione nella seduta del 07/05/2021;

VISTA l'esigenza di procedere alla perimetrazione dell'area di cantiere per lo svolgimento delle attività di demolizione del fabbricato;

RITENUTO pertanto necessario, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, interdire l'accesso di persone e/o cose all'area demaniale, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

SENTITO il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Savona;

ORDINA

ART. 1 DISPOSTO

1.1 A decorrere dalla data di inizio lavori del progetto P744 descritto in premessa per la durata di 30 giorni - e comunque fino all'ultimazione dei lavori di demolizione, allontanamento dei materiali di risulta e vagliatura dell'arenile - è interdetto l'accesso alla spiaggia in prossimità delle sponde destra e sinistra di Rio Termine nei comuni di Savona e Albissola Marina, meglio rappresentato nella planimetria *“FASE 1”* allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1.2 Dal termine dei lavori di demolizione del fabbricato cosiddetto (ex Madonnetta), di allontanamento dei materiali di risulta dello stesso, nonché di vagliatura dell'arenile e fino all'ultimazione dei lavori di cui al progetto P744 sarà mantenuta l'interdizione della sola porzione di area di cantiere opportunamente segnalata e meglio rappresentata nella planimetria *“FASE 2”* allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la rimessa in pristino stato del sito.

**ART. 2
ESENZIONI**

Sono esentati dal divieto di cui all'art. 1, previa l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, il personale delle Amministrazioni e dei corpi di Polizia competenti per la vigilanza ed il rispetto della presente Ordinanza, il personale degli Enti e delle altre Autorità che dovessero intervenire in caso di emergenza nonchè il personale ed i mezzi della ditta esecutrice degli interventi previsti dal progetto di cui trattasi.

**ART. 3
ESPOSIZIONE ORDINANZA**

La presente Ordinanza deve essere affissa presso le barriere poste a perimetrazione dell'area interdetta, pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa alle altre Amministrazioni competenti.

**ART. 4
ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di inizio lavori fino all'ultimazione degli stessi.

**ART. 5
DISPOSIZIONI FINALI**


5.1 Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 57 del c.p.p., competenti per territorio, sono incaricati dei controlli sul rispetto della presente Ordinanza.

5.2 Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, per ogni singola fattispecie prevista dalla presente Ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie trattate con questo provvedimento.

5.3 Per l'applicazione delle singole sanzioni si dovrà tenere conto del criterio di specialità stabilito dall'art. 9 della Legge 689/81 richiamata in premessa.

Genova,

IL PRESIDENTE
Paolo Emilio Signorini



S.S.N.1 AURELIA

RIO TERMINE

FABBRICATO EX BAGNI
MADONNETTA

REALIZZAZIONE DI PERCORSO
CARRABILE DI CANTIERE PER IL
PASSAGGIO DEI MEZZI D'OPERA
PER IL TRASPORTO MACERIE

STRUTTURE OGGETTO
DI DEMOLIZIONE




**PLANIMETRIA "FASE 1" ALLEGATA ALL'ORDINANZA
DI INTERDIZIONE ARENILE EX BAGNI MADONNETTA**
SCALA 1:500

LEGENDA:

■ AREA INTERDETTA

—●— DELIMITAZIONE CON RECINZIONI DI CANTIERE



**PLANIMETRIA "FASE 2" ALLEGATA ALL'ORDINANZA
DI INTERDIZIONE ARENILE EX BAGNI MADONNETTA
SCALA 1:500**

LEGENDA:

■ AREA INTERDETTA

—●— DELIMITAZIONE CON RECINZIONI DI CANTIERE



STRUTTURE OGGETTO
DI MESSA IN PRISTINO